
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

L'indennizzo da irragionevole durata spetta a qualsiasi parte, tranne che a colui che pone in essere una lite temeraria

In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.9.2014, n. 19478

...omissis....

che con il primo motivo di gravame i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5, e art. 6 della CEDU, dei consolidati principi enunciati dalla Corte EDU e da questa Corte in tema di danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo presupposto, nonché della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, commi 1 e 2, convertito in L. n. 133 del 2008 (testo originario e successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010), L. n. 1034 del 1971, art. 23 e R.D. n. 642 del 1907 art. 51; che i ricorrenti si dolgono, innanzitutto, che il decreto impugnato abbia ritenuto il ricorso proposto dinnanzi al TAR destinato a sicura reiezione in forza di numerosi pregressi pronunciamenti del giudice amministrativo, contrari alle tesi dei ricorrenti, osservando, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consapevolezza della parte della scarsa probabilità di accoglimento della propria iniziativa giudiziaria non incide sulla configurabilità del pregiudizio da irragionevole durata del giudizio;

che, ancora, i ricorrenti contestano l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non sarebbe risultata adeguatamente documentata l'istanza di fissazione dell'udienza da essi avanzata nel giudizio presupposto, rilevando, in primo luogo, che l'affermazione deve intendersi riferita non alla iniziale istanza di fissazione, ma alla istanza di fissazione di udienza di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, atteso che, in caso contrario, la Corte d'appello non avrebbe potuto riconoscere l'indennizzo neanche per il limitato periodo compreso tra il 1997 e il 1999;

che i ricorrenti si dolgono, in proposito, del fatto che la Corte d'appello non abbia dato seguito alla richiesta, da essi avanzata, di acquisizione degli atti del giudizio presupposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, e rilevano che al più la mancata presentazione dell'istanza di fissazione avrebbe potuto legittimare una presunzione di disinteresse per il periodo successivo ma non anche per il decennio già trascorso, sottolineando che, comunque, detto disinteresse doveva ritenersi insussistente, atteso che le istanze di fissazione erano state presentate e il giudizio era stato definito con sentenza nel merito;

che i ricorrenti censurano il decreto impugnato anche perchè non avrebbe considerato provata l'avvenuta presentazione della istanza di prelievo nel giudizio presupposto, desumendo da tale circostanza un atteggiamento di lontananza rispetto allo svolgimento di quel giudizio e quindi adeguando l'indennizzo ad un preteso, ma insussistente, scarso interesse alla definizione del giudizio;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando come le circostanze addotte dalla Corte d'appello per ritenere sussistente un pregiudizio morale per effetto dell'irragionevole protrazione del giudizio presupposto solo per il periodo 1997-1999 (domanda prospettata sulla base di una asserita illegittimità costituzionale della disciplina applicabile, da ritenersi esclusa a far data dalla decisione della Corte costituzionale n. 331 del 1999; lontananza delle parti dal giudizio presupposto), sarebbero prive del carattere di concretezza, come invece affermato dalla Corte d'appello;

che, invero, nello stesso decreto impugnato si riferisce che la sentenza del giudice amministrativo che ha definito il giudizio ha valorizzato una sentenza del Consiglio di Stato del 2000 e pronunce della Corte costituzionale del 2000 e del 2001, sicchè sarebbe illogico ritenere che la pronuncia del 1999 abbia determinato la trasformazione della domanda originariamente proposta in modo non abusivo nè temerario, in domanda temeraria;

che, del pari, la valutazione espressa dalla Corte d'appello in ordine alla inerzia dei ricorrenti sarebbe contrastata dal rilievo dell'avvenuta presentazione di istanze di prelievo nel 1994 e nel 2002 e dalla istanza di fissazione di udienza del maggio 2009;

che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, dolendosi, sotto altro profilo,

della mancata esplicitazione delle ragioni per le quali la domanda nel giudizio presupposto avrebbe dovuto essere ritenuta priva di qualsivoglia speranza di successo a far data dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 331 del 1999, e dell'omesso esame delle istanze sollecitatorie proposte nel corso del giudizio presupposto;

che, più in particolare, i ricorrenti contestano che la consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese potesse essere maturata nel 1999, atteso che lo stesso decreto impugnato riferisce di decisioni - amministrative e costituzionali - successive al 1999;

che il ricorso, i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato;

che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. Dell'esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l'Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte - nella specie di richiesta di riconoscimento di un trattamento pensionistico - sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. n. 9938 del 2010; Cass. n. 18780 del 2010);

che, nella specie, la Corte d'appello ha desunto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della impossibilità dell'accoglimento della domanda dagli stessi proposta nel giudizio presupposto dal rilievo che l'accoglimento della domanda presupponeva la proposizione di una questione di legittimità costituzionale e che detta questione era stata dalla Corte costituzionale dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 331 del 1999;

che tale valutazione si sottrae alle censure dei ricorrenti, sia sul piano della denunciata violazione di legge, sia su quello della motivazione, sub specie omesso esame di fatti decisivi;

che, invero, se una domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina applicabile e se tale prospettazione viene disattesa da parte del giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronuncia non ha determinato un patema d'animo suscettibile di indennizzo, appare del tutto plausibile e ragionevole, e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto;

che, nella specie, la Corte d'appello ha individuato una sopravvenuta consapevolezza della impossibilità dell'accoglimento della domanda proposta e ha quindi ritenuto irrilevante il periodo successivo all'acquisizione di detta consapevolezza sino alla sentenza che ha definito il giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione, riconoscendo, pertanto, una durata apprezzabile a tali fini solo fino al momento in cui la possibile incertezza sull'esito del giudizio era ancora astrattamente configurabile, e ciò anche se la domanda proposta nel giudizio presupposto aveva sin dall'inizio possibilità minime di essere accolta;

che la coerenza e la correttezza della soluzione adottata sul punto dalla Corte d'appello non risulta idoneamente posta in discussione dalla circostanza, evidenziata dai ricorrenti nel secondo e nel terzo motivo, che la sentenza del TAR che ha definito il giudizio presupposto ha valorizzato anche la esistenza di una sentenza del Consiglio di Stato del 2000 e di altre sentenze della Corte costituzionale del 2000 e del 2001, posto che la questione specificamente rilevante nel caso di specie è stata esaminata e dichiarata manifestamente infondata con la citata ordinanza n. 331 del 1999 e che

l'esistenza di successivi pronunciamenti - dei quali i ricorrenti non riferiscono il contenuto - non appare idonea ad inficiare la valutazione espressa dalla Corte d'appello sul punto;

che la reiezione dei motivi di censura concernenti la ritenuta non configurabilità di un pregiudizio non patrimoniale per il periodo successivo alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, priva di rilievo le censure dai ricorrenti svolte in ordine alle valutazioni espresse dalla Corte d'appello quanto alla prova della presentazione delle istanze di fissazione di udienza e di prelievo nel giudizio presupposto;

che, invero, premesso che, nel caso di specie, la rilevanza dello svolgimento di attività sollecitatoria quale sintomo della esistenza di un interesse alla definizione del giudizio di merito deve ritenersi limitata al profilo della individuazione del criterio di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale accertato, deve osservarsi che la Corte d'appello si è attenuta al criterio di liquidazione che viene solitamente adottato con riferimento alle controversie amministrative di lunga durata, pari a 500,00 Euro per anno di ritardo, e che tale scelta è stata dalla Corte d'appello motivata non solo in considerazione della affermata, ma contestata, lontananza dei ricorrenti dalle vicende del giudizio presupposto, ma anche del minimo margine di aspettativa di accoglimento della domanda nel giudizio presupposto; profilo, quest'ultimo, di per sé idoneo a giustificare una riduzione dell'indennizzo rispetto ai criteri ordinari di liquidazione (750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi), ed immune da critiche specifiche, e comunque ragionevolmente valorizzato dalla Corte dr appello in considerazione dell'oggetto della domanda e del contesto normativo e giurisprudenziale nel quale la stessa è stata proposta;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che, in considerazione della novità della questione esaminata, le spese del giudizio di cassazione possono essere interamente compensate tra le parti.

p.q.m.

La Corte rigetta, il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
